

La presente bozza è un documento di lavoro, soggetto a possibile revisione e modifiche da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ("ICSC"), non costituisce e non comporta alcun impegno da parte di ICSC ad organizzare o a sottoscrivere l'operazione finanziaria in essa ipotizzata. La sottoscrizione da parte di ICSC di tale operazione resta in ogni caso soggetta alla completa definizione della relativa documentazione legale.

CONTRATTO DI MUTUO

TRA

L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., con sede legale in Roma, via Giambattista Vico n. 5, capitale sociale euro 835.528.692,00, interamente versato, partita IVA numero 00919631002, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00644160582, iscritta al numero 4775 dell'albo delle banche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che nel prosieguo del presente contratto verrà più brevemente nominato ISTITUTO FINANZIATORE, rappresentato da soggetto autorizzato alla firma del presente contratto sulla base del vigente Regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma, domiciliato in Roma ove sopra, prendendo atto che COMUNE DI FAENZA intende procedere ai LAVORI DI RIGENERAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024, e che ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., un mutuo di € 930.000,00 in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti

E

COMUNE DI FAENZA codice fiscale 0000000357850395, rappresentato nella sua qualità di Responsabile del Servizio, in base ai poteri attribuiti con Decreto n. del

PREMESSO CHE:

- A. COMUNE DI FAENZA ha presentato domanda di finanziamento a medio lungo termine all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. per la concessione di un mutuo di € 930.000,00 in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge che resta acquisita agli atti dell'ISTITUTO FINANZIATORE insieme alla relazione descrittiva dell'intervento di LAVORI DI RIGENERAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT - BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2024 ("PROGETTO"). La realizzazione del Progetto sarà affidata dal Comune con un contratto di appalto soggetto al Codice dei contratti pubblici, come di seguito definito ("Contratto di Appalto");
- B. l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha deliberato in data 15/11/2024, per l'esclusivo scopo di finanziare il Progetto secondo quanto indicato nella precedente lettera "A", indipendentemente dall'eventuale concessione del contributo di cui alla premessa H che segue, la concessione al Comune di un mutuo di € 930.000,00 ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato allegato sub A ("FINANZIAMENTO");
- C. in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 204 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente contratto è sottoscritto per scrittura semplice;
- D. il progetto fattibilità tecnico - economica ai sensi del D. Lgs 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") riguardante il PROGETTO è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.C. n. 264 del 29/10/2024 CUP: J22H24000600004;
- E. il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione presentata e delle dichiarazioni fornite per l'accesso al FINANZIAMENTO ed è a conoscenza del fatto che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha sottoscritto il presente Contratto sulla base di tali documenti;
- F. all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. è affidata l'amministrazione in gestione separata del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295;
- G. l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha aderito alla "Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e l'utilizzo del fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 e ss., della l. 289/2002" (nel prosieguo la CONVENZIONE);
- H. il Comune ha altresì richiesto con istanza 7397 un contributo in conto interessi sul FINANZIAMENTO a valere sul fondo;
- I. il Comune ha preso piena ed esatta conoscenza del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295;

- J. il presente mutuo è stato concesso sulla base di analisi e valutazioni che non attengono né sono influenzate dalla eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo di cui alla premessa H che precede, gestito dall'ISTITUTO FINANZIATORE in regime di separatezza;
- K. il Comune ha richiesto ed ottenuto il parere tecnico del C.O.N.I. previsto sul progetto finanziato con il presente mutuo;
- L. il versamento di ciascuna delle rate semestrali di ammortamento del mutuo (€ semestrali), nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, secondo quanto previsto dal medesimo art. 3 che segue e dall'allegato Capitolato.;
- M. L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. potrà aver accesso ad un finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100, Boulevard Konrad Adenauer, codice fiscale n. 80231030588 o di altra banca multilaterale di sviluppo per reperire la provvista dedicata al presente Finanziamento.
- N. l'ISTITUTO FINANZIATORE, verificato il rispetto del limite di cui al I comma dell'art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della normativa vigente, ha aderito alla concessione del finanziamento ai termini e condizioni che seguono e che sono ulteriormente previste nel Capitolato di patti e condizioni generali allegati e accettati dal Comune con il provvedimento n. del ("DETERMINA");
- O. il Comune ha preso piena ed esatta conoscenza di quanto pubblicato sul sito dell'ISTITUTO FINANZIATORE in relazione al prodotto Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni con provvista agevolata e delle relative condizioni.

Tutto quanto premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. e COMUNE DI FAENZA dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A e COMUNE DI FAENZA vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA. Tutti i termini in lettera maiuscola ove non definiti nel presente Contratto hanno il significato ai medesimi attribuito nell'allegato capitolato sub Allegato A (Capitolato).

ART. 1 (OGGETTO E SCOPO)

Ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE concede alla PARTE MUTUATARIA un finanziamento a medio - lungo termine per un importo complessivo massimo pari ad € 930.000,00, da erogarsi in unica soluzione e svincolarsi secondo le modalità, termini e condizioni previsti nell'articolo 2 che segue.

La PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il FINANZIAMENTO esclusivamente al fine di supportare parte del proprio fabbisogno finanziario per la realizzazione del Progetto, da completarsi entro il termine di 5 (cinque) anni decorrente dalla data del primo svincolo ai sensi dell'articolo 2 che segue.

Il FINANZIAMENTO è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato, dalla DETERMINA, nonché dalla normativa richiamata in tali atti.

ART. 2 (EROGAZIONE E SVINCOLI)

2.1.1 Erogazione in unica soluzione

Il mutuo verrà erogato con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali sul conto di tesoreria intestato alla PARTE MUTUATARIA ("CONTO TESORERIA"), in unica soluzione alla data del 31/12/2024 subordinatamente al perfezionamento a presidio dell'affidamento.

2.1.2 Gli importi erogati sono fondi a destinazione vincolata. Il Tesoriere dell'Ente verserà tali somme in unica soluzione sul sottoconto infruttifero aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, apponendo il vincolo di destinazione, secondo la normativa vigente.

Le relative somme potranno essere prelevate dalla PARTE MUTUATARIA solo previa autorizzazione dell'ISTITUTO FINANZIATORE, come prescritto al successivo punto 2.2, e utilizzate esclusivamente per lo scopo indicato nel precedente art. 1, 2° comma, sulla base dei termini e condizioni pattuiti nel Contratto di Appalto:

2.1.3 Il Finanziamento potrà essere utilizzato:

- (i) per il pagamento delle spese tecniche e delle altre somme a disposizione, per l'acquisizione di aree o di immobili o per il pagamento degli oneri di esproprio, nei limiti degli ammontari previsti nel Quadro Economico aggiornato allegato al progetto esecutivo secondo quanto previsto nell'allegato Capitolato recante i patti condizioni generali;
- (ii) per il pagamento dell'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 D.L. n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici), nella misura percentuale stabilita nei documenti di gara e riportata nel contratto di appalto, a meno di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del codice e previo costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023. L'anticipazione del prezzo non potrà eccedere il 20 per cento del valore del Contratto di Appalto, in caso di contratto di appalto di durata annuale, ovvero del 20 per cento calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, in caso di contratto di appalto di durata pluriennale. Qualora nei documenti di gara sia previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento, le anzidette percentuali del 20 per cento si intenderanno incrementate in misura corrispondente, a condizione che sussista idonea garanzia come sopra riportato;
- (iii) per il pagamento degli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento lavori, sulla base dei certificati di pagamento emessi per l'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento, nei termini e nei limiti degli importi pattuiti nel contratto di appalto, al netto delle ritenute e delle anticipazioni concesse;
- (iv) per il pagamento del saldo, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, se richiesto, e delle ulteriori certificazioni e pareri precisati nel capitolato di appalto.

2.1.4 Ove fosse prevista, ai sensi del primo comma del presente articolo, una quota di costi di Progetto a carico della Parte Mutuataria, la stessa Parte Mutuataria, contestualmente alla prima Domanda di Svincolo per utilizzi a stato avanzamento lavori, potrà richiedere all'Istituto Finanziatore che la quota a proprio carico venga ridotta in tutto o in parte utilizzando l'importo del ribasso d'asta ottenuto in sede di affidamento dei lavori per la realizzazione del Progetto.

2.2 Svincoli

La PARTE MUTUATARIA potrà disporre i prelievi dal Conto Tesoreria per: (i) il pagamento delle spese tecniche, le spese di emissione per i pareri C.O.N.I. e delle altre somme a disposizione, (ii) l'acquisizione di aree o di immobili o (iii) il pagamento degli oneri di esproprio, in ognuno di tali casi nei limiti degli ammontari previsti nel Quadro Economico aggiornato allegato al progetto esecutivo, (iv) nonché per il pagamento delle anticipazioni sul prezzo, degli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento lavori e del saldo nei termini e alle condizioni previste nel contratto di appalto. Quanto precede nel rispetto di quanto previsto negli Articoli 1 e 2 del Capitolato ed esclusivamente previa autorizzazione dell'ISTITUTO FINANZIATORE, da richiedersi a mezzo della Domanda di Svincolo, il cui modello è allegato al Capitolato sub Allegato A per le erogazioni a titolo di Anticipazione prezzo, A1 per le erogazioni a SAL e A2 per le erogazioni a saldo, e che dovrà essere inviata secondo le modalità stabilite dall'ISTITUTO FINANZIATORE, per un importo di volta in volta entro i limiti della quota di costi finanziata dall'ISTITUTO FINANZIATORE indicata all'art. 2.1.3 che precede.

La Parte Mutuataria si obbliga a fornire contestualmente alla prima Domanda di Svincolo: (i) copia del Contratto di Appalto, (ii) quadro economico allegato al progetto esecutivo, allegando una copia di tali documenti dichiarata come conforme all'originale. Qualora il contratto di appalto di cui al (i) o il quadro economico di cui al (ii) che precede dovessero variare, la Parte Mutuataria informerà prontamente l'Istituto Finanziatore inviando copia del nuovo contratto, atto integrativo, o quadro economico aggiornato a mezzo PEC.

Il Comune si impegna a cooperare con l'Istituto Finanziatore affinché quest'ultimo possa ricevere tempo per tempo la documentazione e le informazioni richieste in relazione al Progetto, al relativo stato di avanzamento e ad eventuali erogazioni di co-finanziamenti con impiego di risorse comunitarie o nazionali. La Parte Mutuataria potrà presentare Domande di Svincolo, secondo quanto disposto nel presente Contratto e nel Capitolato allegato, purché attesti all'Istituto Finanziatore nella relativa Domanda di Svincolo che l'importo del Finanziamento oggetto della Domanda di Svincolo e le risorse proprie o rinvenienti da co-finanziamenti con impiego di risorse comunitarie o nazionali destinate al Progetto, risultino in ogni momento sufficienti a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere del Progetto in base al progetto esecutivo approvato.

ART. 3 (RIMBORSO, DURATA E TASSO D'INTERESSE)

Ferme e impregiudicate le ipotesi di rimborso anticipato e cancellazione previste all'articolo 9 del Capitolato e all'articolo 4 del presente contratto, la PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € 930.000,00 (novecentotrentamila/00) nel termine di 10 anni, con decorrenza dal 01/01/2025, mediante corresponsione di 20 (venti) rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi, determinata ai sensi del presente articolo 3, al tasso d'interesse annuo del%, tasso annuo effettivo globale (TAEG)%, come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali riportato nel frontespizio del presente contratto.

Il tasso di interesse è stato definito con riferimento all'IRS a 7 ANNI, rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della DETERMINA così come indicato nella DETERMINA stessa, maggiorato dello spread pari a 0,950 p.p.

Gli interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/06/2025.

A garanzia del regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con l'allegato provvedimento n. del: il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € () a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (CONCESSIONE CONTRIBUTO)

La PARTE MUTUATARIA in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 con istanza n. 7397 avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format allegato sub Allegato [C] al Capitolato, entro e non oltre il 30/04/2025, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico della PARTE MUTUATARIA e con rinuncia da parte della medesima ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo.

ART. 5 (INTERESSI DI MORA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura del punti percentuali pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra

specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" dell'art. 7 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Ferme restando e in aggiunta alle ulteriori previsioni di recesso e risoluzione e ai rimedi a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto (art. 1 Erogazione e Svincoli, art. 3 Rimborso, durata e tasso di interesse) e coll'allegato Capitolato (art. 1 commi 1,2,4,5, 8 e 14 ed art. 11 comma 4), con tutte le conseguenze specificate nell'art.7 di quest'ultimo.

ART. 6 (ANTICIPATA ESTINZIONE)

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato di patti e condizioni generali è consentita, in considerazione dell'assunzione di provvista da BEI o altra banca multilaterale di sviluppo, l'anticipata estinzione del mutuo versando un compenso omnicomprendente nella misura del 1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, fermo restando le ulteriori condizioni previste nell'articolo sopraccitato.

ART. 7 (RINVIO ALLE NORME DEL CAPITOLATO)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto e per quel che attiene alla disciplina:

- (i) degli interessi di preammortamento;
- (ii) degli obblighi specifici e adempimenti;
- (iii) della revoca, risoluzione, attribuzione del diritto di recesso e dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del FINANZIAMENTO;
- (iv) di ogni altra condizione del rapporto di FINANZIAMENTO,

si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano tali materie.

Per quanto attiene alle dichiarazioni e garanzie, agli obblighi specifici e adempimenti si rinvia espressamente all'Articolo 11 del Capitolato e alle definizioni rilevanti previste nell'Allegato A del Capitolato.

ART. 8 (DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico, 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede propria, come indicata in epigrafe. Ove la PARTE MUTUATARIA mutasse la propria sede dovrà comunicarlo all'ISTITUTO FINANZIATORE con comunicazione a mezzo PEC entro i successivi 10 giorni.

ART. 9 (LUOGO E MODALITÀ DEL PAGAMENTO)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale e mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE.

La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'ISTITUTO FINANZIATORE.

Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

Qualora non fosse possibile attivare la modalità di pagamento mediante addebito automatico SDD, il pagamento potrà avvenire mediante bollettino MAV o mediante bonifico sul conto dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A., codice IBAN

I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 10 (SPESE, TRATTAMENTO FISCALE E COMUNICAZIONI)

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

La PARTE MUTUATARIA provvederà ad inviare alla PEC dell'ISTITUTO FINANZIATORE il presente contratto firmato digitalmente.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

ART. 11 (PIANO DI AMMORTAMENTO)

Il piano di ammortamento del FINANZIAMENTO riportato nel frontespizio costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 12 (CONTRIBUTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER FINALITÀ SPORTIVE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.24/12/1957 N. 1295)

La PARTE MUTUATARIA prende atto, accetta e riconosce che il presente mutuo ha corso e sorte indipendente dall'eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295.

La PARTE MUTUATARIA prende atto che detti contributi non possono essere oggetto di compensazione automatica con quanto da essa dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo derivante dal presente contratto.

La PARTE MUTUATARIA accetta e riconosce che l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., in qualità di finanziatore, è tuttavia tenuto ai sensi della CONVENZIONE (i) a comunicare tempestivamente alle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo, qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull'importo, sul tasso d'interesse e/o sull'efficacia del FINANZIAMENTO, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto alla PARTE MUTUATARIA; (ii) a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dalle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo nei limiti di quanto strettamente pertinente per i controlli sull'utilizzo del contributo in conto interessi riconosciuto, il tutto secondo quanto previsto nella CONVENZIONE.

ART. 13 (ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI E CLAUSOLE VESSATORIE)

Il presente contratto verrà firmato digitalmente dalle parti. La Parte Mutuataria dovrà apporre due firme digitali, intendendosi la prima a sottoscrizione del contratto e la seconda ad approvazione specifica degli articoli elencati ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c.

Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.

Firmato digitalmente

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario dichiara di aver preso visione e di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

- art.1 (oggetto e scopo)
- art.2 (erogazione e svincoli)
- art.3 (rimborso, durata e tasso di interesse)
- art.5 (interessi di mora e risoluzione del contratto)
- art.6 (anticipata estinzione)
- art.7 (rinvio alle norme del capitolato)
- art.8 (domicilio delle parti e foro competente).
- art.10 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli del capitolato:

- art.1 commi 1,2,4,5, 8 e 14 (condizioni generali per l'erogazione del mutuo);
- art.6 (imputazione delle somme pagate);
- art.7 (revoca del FINANZIAMENTO e risoluzione del contratto);
- art.8 (eventuali aggravii fiscali);
- art.9 (estinzione anticipata);
- art.10 (cessione);
- art 11 (provista e specifici obblighi BEI o per altra banca multilaterale di sviluppo).

Rappresentante dell'Ente
Firmato digitalmente